



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

A

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano
LORO SEDI

Coordinamento Interregionale della Prevenzione
Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

Per cc

Ufficio di Gabinetto
Sede

OGGETTO: Raccomandazioni per il ripristino dell'accesso e a garanzia della continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

Le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali ospitano persone anziane o disabili o con patologie croniche complesse, che costituiscono una fascia di popolazione particolarmente fragile e a maggior rischio di evoluzione grave se colpita da COVID-19. Per questo motivo durante le diverse fasi pandemiche si sono rese necessarie misure stringenti di prevenzione e controllo delle infezioni per tutelare la salute degli assistiti in queste strutture.

D'altra parte, l'attuazione di tali misure, tra cui il distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali imposte dalle norme volte al contenimento della diffusione del contagio, hanno determinato una riduzione dell'interazione tra gli individui e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che, in una popolazione fragile e in larga misura cognitivamente instabile, possono favorire l'ulteriore decadimento psicoemotivo determinando poi un aumentato rischio di peggioramento di patologie di tipo organico. Inoltre, anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dai propri cari e la conseguente difficoltà ad offrire loro sostegno e supporto affettivo.

L'evoluzione della normativa si è pertanto orientata nel tempo verso la ripresa in sicurezza delle visite alle persone ospiti nelle strutture residenziali per favorire le attività socio-relazionali e di supporto all'interno delle strutture stesse, altrettanto necessarie quanto quelle sanitarie.

A tal fine la normativa vigente¹ prevede che venga garantito il ripristino dell'accesso di familiari e visitatori presso le strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture socio-assistenziali, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e comunque a tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.

In particolare, il dettame normativo riconosce, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla continuità delle visite di familiari e visitatori, con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata non sia autosufficiente.

Si evidenzia che, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, il direttore sanitario di una struttura di cui sopra può adottare eventuali misure precauzionali più restrittive² previa comunicazione al competente Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. Tuttavia, se le motivazioni di rischio sanitario fornite dal direttore sanitario sono ritenute prive di evidenze scientifiche, il DdP emana, entro tre giorni, un provvedimento motivato che vieta l'applicazione di misure più restrittive.

L'esercizio del potere affidato dalla legge al direttore sanitario comporta una limitazione delle attività di assistenza che i familiari e i volontari possono assicurare ai degenti, nonché una compressione delle relazioni socio affettive, che può trovare giustificazione esclusivamente se derivante da obiettive ragioni di carattere sanitario. Si sottolinea, quindi, l'importanza dello svolgimento, da parte di tutte le Regioni e Province Autonome, di un'attività di vigilanza e controllo, nonché di eventuale supporto alle strutture interessate, al fine di assicurare l'effettivo pieno ripristino dell'accesso e della continuità delle visite dei familiari nelle strutture residenziali e di lungodegenza comunque denominate.

¹ art. 1 bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.

² art. 1 bis, comma 1 sexies.1. del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.

In particolare, è indispensabile che venga assicurato da parte degli enti destinatari della citata normativa il pieno rispetto della nuova disciplina e l'assolvimento dei richiamati oneri di comunicazione preventiva; è altresì necessario che tutti i Dipartimenti di prevenzione valutino attentamente e tempestivamente la sussistenza delle motivazioni di rischio sanitario fornite dalle direzioni sanitarie, adottando in tutti i casi in cui le stesse risultassero non sorrette da evidenze scientifiche il previsto provvedimento di divieto dell'applicazione delle misure più restrittive.

Resta fermo che l'accesso dei visitatori alle suddette strutture è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario e ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota circolare.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA
***F.to Dott. Giovanni Rezza**



IL DIRETTORE GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA
***F.to Dott. Andrea Urbani**



** Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.*